

apparisse un dato già acquisito ma un traguardo da raggiungere, appunto attraverso una « dialettica democratica fra i vari gruppi e ideologie.

Ora tale dialettica richiede, anzi esige, la libera manifestazione del pensiero, anche nelle forme della critica e della propaganda. Quindi le norme fasciste che tale libertà soffocano o limitano, devono essere considerate illegittime in quanto tendono a sovrapporre il codice Rocco alla Costituzione, ad attribuire alla Repubblica democratica la stessa intangibilità dello Stato fascista, ad impedire infine un'alternativa all'ideologia della classe dominante, giustificando la violenza dello Stato e dei padroni.

L'altro difensore, Bianca Guidetti Serra di Torino, solleva le eccezioni di incostituzionalità, mettendo a nudo la origine e la sostanza fascista e classista dei reati contestati.

«L'art. 272 del codice, che punisce la propaganda e l'apologia sovversiva, è illegittimo in quanto contrasta gli art. 18, (libertà di associazione) 21 (libertà di pensiero e di espressione) e 49 (libertà di associazione nei partiti), della Costituzione. Certo la Corte costituzionale si è già pronunciata in proposito abrogando solo una parte del "272" riguardante la propaganda antinazionale; ma noi possiamo riproporre l'eccezione perchè abbiamo altri argomenti e soprattutto perchè è mutata la coscienza collettiva.

«Vediamo, infatti, per quale scopo il fascismo inserì nel codice il "272" e anche il "270" che punisce coloro i quali organizzano o dirigono associazioni dirette a instaurare con la violenza la dittatura di una classe sociale e comunque a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato. Basta leggere la relazione ministeriale e i commenti dei giuristi dell'epoca: *Con queste norme il codice, che risponde alla filosofia generale del fascismo, intende combattere le associazioni bolsceviche ed anarchiche e la loro propaganda... Lo Stato fascista, abbattuto l'idolo liberale della libertà di pensiero e di opinione, afferma il suo diritto a difendersi dalle forze intellettuali disgregatrici della sua esistenza... Le associazioni comuniste ed anarchiche sono di per se stesse delittuose per il loro programma tendente a mutare la ripartizione delle ricchezze e a distruggere la proprietà individuale...*

«Come si può sostenere la applicabilità di simili norme oggi che tutti i partiti e tutte le associazioni (salvo il partito fascista) sono costituzionalmente riconosciute a prescindere dalle loro ideologie? Si potrà punire l'azione violenta, non la propaganda o l'apologia della violenza!».

«Andiamo avanti — continua l'avvocato. Anche l'articolo 414 è in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, laddove colpisce, non solo l'istigazione a delinquere, ma anche l'apologia dei delitti. Infatti un conto è spingere qualcuno a commettere un'azione illegale, un conto è esaltare in astratto la stessa azione. Il bello è che Corte Costituzionale e Cassazione, in ma-

teria di apologia del fascismo, hanno affermato che il reato sussiste solo quando possa condurre alla riorganizzazione del partito fascista. A noi invece si contesta una semplice adesione morale a certi comportamenti violenti... Comunque ora la questione è di nuovo sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale, e sarebbe almeno opportuno attendere il verdetto...».

La Guidetti Serra affronta l'ultima eccezione, e cioè il contrasto esistente fra l'articolo 415 del codice che punisce, non solo l'istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico, ma anche «l'istigazione all'odio fra le classi sociali», e gli art. 2 (diritti inviolabili della persona), 3 (parità fra i cittadini), e 21 (libertà di pensiero) della Costituzione.

«Questa accusa esisteva anche nel codice Zanardelli, seppure col limite che l'istigazione turbasse la pubblica tranquillità, e già all'epoca i giuristi la indicavano come uno strumento di persecuzione politica. Il fascismo tolse anche il limite della pubblica tranquillità, rendendo così la norma ancor più generica e pericolosa. Il bello è che il fascismo mutuò il concetto di classe proprio dal suo avversario, il marxismo; e si servì dell'art. 415 per colpire una sola classe, il proletariato.

«Non si ha notizia, infatti, che sia mai stata imputata, che so, la Confederazione degli industriali... Così il contrasto di fatto fra la classe dominante e la classe oppressa ed ogni accenno a tale contrasto (magari col semplice canto dell'*Inno dei lavoratori*), divennero istigazione all'odio... Ciò rende evidente che l'art. 415 è il frutto di una

volontà politica che colpisce una sola classe sociale e la sua ideologia. Ma la Costituzione ignora le classi e considera uguali tutti i cittadini e le loro ideologie. Ecco perchè l'art. 415, nella parte riguardante l'istigazione all'odio fra le classi, è incostituzionale».

Nel pomeriggio il P.M. dottor Giovanni Gaizzi si pronuncia sulle eccezioni (ad ascoltarlo ci sono ora anche i fratelli dell'imputato e Braibanti). Il discorso dell'accusatore appare contorto e sfuggente. La contestazione è legittima perchè combatte la sclerosi burocratica dello Stato che dà al cittadino l'impressione di non essere adeguatamente rappresentato. Ma se i fini della contestazione sono buoni, i suoi mezzi appaiono talvolta inaccettabili: certi metodi e strategie della violenza minacciano infatti le istituzioni democratiche.

Morale: anche se è nato fascista, il «272» va mantenuto a difesa appunto della democrazia. Altrettanto dicasi per il «414» poichè l'apologia del delitto costituisce una istigazione «indiretta» al delitto stesso. Per quanto riguarda il «415», invece, il P.M. riconosce che non si può ignorare la realtà della lotta di classe.

Concludendo, egli chiede che questa ultima eccezione venga accolta e gli atti relativi siano inviati alla Corte Costituzionale; per le altre accuse invece il processo dovrebbe continuare.

Dopodichè la Corte si ritira in camera di consiglio. Sono le 17. I giudici ricompaiono alle 21 meno cinque minuti e il presidente consigliere Paolo Curatolo legge una ordinanza in cui i termini «violenza» e «ordine pubblico» ricorrono ad ogni riga. Tutte le eccezioni vanno respinte perchè la propaganda può portare alla violenza, pericolosa per l'ordine democratico; l'apologia di reato può turbare l'ordine pubblico; la istigazione all'odio fra le classi sociali attenta non solo all'ordine pubblico ma anche all'ordine economico.

E qui l'ordinanza raggiunge il suo culmine, affermando che certo il contrasto e la lotta fra le classi sono una realtà ma che tuttavia le classi stesse non debbono odiarsi! Morale, gli operai e i padroni debbono amarsi per forza a colpi di codice fascista. E l'udienza è rinviata a lunedì.